

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

- VISTA la Legge 17 novembre 2005, n.165, e in particolare l'articolo 39 che attribuisce alla Banca Centrale il potere di emanare regolamenti e circolari negli ambiti di competenza e l'articolo 100, avente ad oggetto i sistemi di garanzia per la protezione dei depositanti;
- VISTO l'articolo 33 dello Statuto della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, approvato con Legge 29 giugno 2005, n. 96 che attribuisce alla Banca Centrale le funzioni di vigilanza e tutela degli investitori, nonché l'articolo 30, comma 3, in base al quale gli atti della Banca Centrale in materia di vigilanza, deliberati dal Coordinamento della Vigilanza, sono emanati dal Direttore Generale;
- VISTO il Decreto Delegato 22 luglio 2011 n.111 (Misure a garanzie della stabilità del sistema bancario della Repubblica di San Marino) così come modificato dall'articolo 56 della Legge 22 dicembre 2015 n. 189;
- VISTO il Regolamento di Banca Centrale n. 2016-01 sul Fondo di garanzia dei depositanti ed in particolare l'articolo IV.I.1 in base al quale la determinazione del profilo di rischio e della base contributiva ai fini del calcolo delle quote di contribuzione a carico di ciascun soggetto aderente è definita da apposita Circolare;
- VISTE le delibere del Coordinamento della Vigilanza e del Consiglio Direttivo con le quali è stato approvato il testo della Circolare n. 2017-01 denominata "Circolare sul metodo di determinazione delle contribuzioni al Fondo di garanzia dei depositanti";

EMANA

l'acclusa Circolare n. 2017-01 che entra in vigore in data 1° marzo 2017.

San Marino, 9 febbraio 2017

Firmato: IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Lorenzo Savorelli



Circolare sul metodo di determinazione delle contribuzioni al Fondo di garanzia dei depositanti anno 2017 / numero 01

INDICE

1. DEFINIZIONI	3
2. PREMESSA	3
3. DETERMINAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE	4
3.1 Aliquota contributiva	4
3.2 Depositi coperti	5
3.3 Fattore rettificativo per il profilo di rischio aggregato	5
3.4 Coefficiente di correzione	5
4. DETERMINAZIONE DEL FLUSSO DI CONTRIBUZIONE ANNUALE	6
5. INDICATORI GESTIONALI E DETERMINAZIONE DEL PROFILO DI RISCHIO AGGREGATO	6
5.1. Solvibilità	7
5.2 Leva finanziaria	7
5.3 Qualità dell'attivo creditizio	7
5.4 Liquidità	8
5.5 Redditività	8
6. ENTRATA IN VIGORE	8
ALLEGATO: MODELLO SEGNALETICO PER LA RILEVAZIONE DELLA BASE CONTRIBUTIVA	9

1. DEFINIZIONI

- 1. Ai fini della presente Circolare, le espressioni utilizzate vanno intese con il seguente significato:
 - a) "contribuzione": importo dello stock della contribuzione ordinaria al Fondo di garanzia dei depositanti a carico di ciascun soggetto aderente;
 - b) "flusso di contribuzione annuale": importo del flusso di contribuzione ordinaria richiesta annualmente a ciascun soggetto aderente, anche per il progressivo raggiungimento del livello obiettivo entro il periodo iniziale, determinata come differenza (solo in termini positivi) tra la contribuzione rilevata per l'anno di riferimento e quella rilevata per l'anno precedente;
 - c) "fondo": il Fondo di garanzia dei depositanti istituito nella Repubblica di San Marino;
 - d) "**livello obiettivo**": mezzi finanziari disponibili da parte del Fondo di garanzia dei depositanti almeno pari allo 0,8% del totale dei depositi coperti risultanti dall'ultima rilevazione annuale o al minor livello eventualmente stabilito ai sensi dell'articolo III.II.1, comma 9 del Regolamento BCSM n. 2016-01, che il Fondo medesimo è tenuto a raggiungere entro il 3 luglio 2024;
 - e) "Organo di Gestione": organismo interno a Banca Centrale che, in qualità di autorità designata, si occupa della gestione del Fondo di garanzia dei depositanti, ai sensi degli articoli II.II.3 e II.II.4 del Regolamento BCSM n. 2016-01;
 - f) "periodo iniziale": periodo che decorre dal primo anno di versamento al Fondo di Garanzia dei depositanti da parte dei soggetti aderenti (2017) e termina con l'ultimo anno di versamento utile per il raggiungimento del livello obiettivo (2024);
 - g) "soggetti aderenti": le banche sammarinesi e le succursali di banche comunitarie ed extracomunitarie che aderiscono al Fondo di garanzia dei depositanti ai sensi dell'articolo II.I.2 del Regolamento BCSM n. 2016-01.
- 2. Ove non diversamente specificato, ai fini della presente Circolare valgono le definizioni contenute nella Legge 17 novembre 2005 n. 165, nel Regolamento BCSM n. 2007-07 e nel Regolamento BCSM n. 2016-01.
- 3. Nei successivi articoli della presente Circolare le parole che richiamano le definizioni di cui al comma 1 sono riportate in carattere MAIUSCOLETTO.

2. PREMESSA

1. La presente Circolare è applicativa rispetto al Regolamento BCSM n. 2016-01 e dà attuazione a quanto previsto all'articolo IV.I.1 del medesimo Regolamento, definendo le modalità di determinazione del profilo di rischio e della base contributiva, ai fini del calcolo delle quote di CONTRIBUZIONE al FONDO a carico di ciascun SOGGETTO ADERENTE.

- 2. Il Regolamento BCSM 2016-01 è a sua volta attuativo dell'articolo 100 della Legge 17 novembre 2005 n. 165, del Decreto Delegato 22 luglio 2011 n.111, così come modificato dall'articolo 56 della Legge 22 dicembre 2015 n. 189 e recepisce al contempo le disposizioni in materia di cui alla Direttiva 2014/49/UE del 16 aprile 2014.
- 3. La presente Circolare, in conformità a quanto disposto dall'articolo 38, comma 5 della Legge 17 novembre 2005 n. 165, dell'attuativo Regolamento BCSM n. 2006-02 e dell'articolo IV.I.1 del Regolamento BCSM n. 2016-01, è stata oggetto di pubblica consultazione.

3. DETERMINAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE

1. La CONTRIBUZIONE al FONDO da parte dei singoli SOGGETTI ADERENTI è determinata utilizzando la seguente formula:

$$C_{i,T} = \alpha_T * DC_{i,31.12.T-1} * \gamma_{i,31.12.T-1} * \mu_T$$

dove:

 $\mathcal{C}_{i,T} = \text{Contribuzione riferita all'anno "T" a carico del Soggetto Aderente "i";$

 α_T = aliquota contributiva riferita all'anno "T";

 $DC_{i,31,12,T-1}$ = depositi coperti del SOGGETTO ADERENTE "i" riferiti al 31.12 dell'anno "T-1";

 $\gamma_{i,31.12.T-1}$ fattore rettificativo per il profilo di rischio aggregato del SOGGETTO ADERENTE "i" riferito al 31.12 dell'anno "T-1";

 μ_T = coefficiente di correzione relativo all'anno "T".

2. L'ORGANO DI GESTIONE trasmette ai SOGGETTI ADERENTI la comunicazione di cui all'articolo III.II.4, comma 4 del Regolamento BCSM n. 2016-01 entro il 31 maggio di ciascun anno.

3.1 Aliquota contributiva

- 1. L'aliquota contributiva (α_T) è stabilita dall'ORGANO DI GESTIONE e può essere dal medesimo ORGANO variata annualmente, dandone informativa ai SOGGETTI ADERENTI entro il 30 aprile di ciascun anno con apposita comunicazione.
- 2. In particolare, nel PERIODO INIZIALE tale determinazione è effettuata tenendo conto del LIVELLO-OBIETTIVO e del numero di anni residui al termine del PERIODO INIZIALE medesimo, procedendo a incrementi distribuiti gradualmente nel tempo e considerando i mezzi finanziari già nella disponibilità del FONDO.

3.2 Depositi coperti

- 1. I depositi coperti di ogni SOGGETTO ADERENTE (DC_{i,31.12.T-1}), espressi in euro e riferiti al 31 dicembre dell'anno "T-1" rispetto all'anno "T" di determinazione della CONTRIBUZIONE, sono rilevati da ciascun SOGGETTO ADERENTE in conformità a quanto previsto dal Regolamento BCSM n. 2016-01, in particolare agli articoli III.I.2, III.I.3 e III.I.4, utilizzando lo schema di segnalazione della base contributiva allegato alla presente Circolare.
- 2. Lo schema di segnalazione di cui al precedente comma potrà essere modificato, previa comunicazione ai SOGGETTI ADERENTI, tramite pubblicazione della versione aggiornata nell'area riservata del sito internet della Banca Centrale, dove saranno altresì rese disponibili le istruzioni di dettaglio per la compilazione dello schema medesimo.

3.3 Fattore rettificativo per il profilo di rischio aggregato

- 1. Il fattore rettificativo per il profilo di rischio aggregato ($\gamma_{i,31.12:T-1}$) di ciascun SOGGETTO ADERENTE è determinato sulla base di singoli indicatori gestionali di rischio del SOGGETTO medesimo, riferiti al 31 dicembre dell'anno "T-1", rispetto all'anno "T" di determinazione della CONTRIBUZIONE.
- 2. L'applicazione di tale fattore rettificativo ai depositi coperti di ciascun SOGGETTO ADERENTE consente di tener conto, nella determinazione delle CONTRIBUZIONI al FONDO, anche del profilo di rischio del SOGGETTO oltre che dell'entità dei relativi depositi coperti.
- 3. Il fattore rettificativo assume un valore compreso nell'intervallo 0,50-1,50 ed è determinato in base alle modalità di calcolo definite al successivo paragrafo 5.

3.4 Coefficiente di correzione

- 1. Il coefficiente di correzione (μ_T) relativo all'anno "T" è determinato come rapporto tra l'ammontare complessivo delle CONTRIBUZIONI riferite al medesimo anno "T" di tutti i SOGGETTI ADERENTI non rettificato per il fattore rettificativo per il rischio ($\gamma_{i,31.12:T-1}$), ossia determinato applicando ai depositi coperti ($DC_{i,31.12:T-1}$) la sola aliquota contributiva (α_T) e l'ammontare complessivo delle stesse CONTRIBUZIONI rettificato per tale fattore di rischio.
- 2. Tale coefficiente assicura che l'applicazione del fattore rettificativo per il profilo di rischio ai depositi coperti di ciascun SOGGETTO ADERENTE comporti unicamente una ridistribuzione interna delle CONTRIBUZIONI tra i medesimi SOGGETTI ADERENTI, lasciando quindi invariato l'ammontare complessivo delle stesse.

4. DETERMINAZIONE DEL FLUSSO DI CONTRIBUZIONE ANNUALE

1. Il FLUSSO DI CONTRIBUZIONE ANNUALE al FONDO da parte dei singoli SOGGETTI ADERENTI è determinato applicando la seguente formula:

$$FC_{i,T} = C_{i,T} - C_{i,T-1}$$

dove:

 $FC_{i,T}$ = FLUSSO DI CONTRIBUZIONE ANNUALE riferito all'anno "T" a carico del SOGGETTO ADERENTE "i";

 $\mathcal{C}_{i,T} = \text{contribuzione riferita all'anno "T" a carico del Soggetto Aderente "i";$

 $\mathcal{C}_{i,T-1} = \text{contribuzione riferita all'anno "T-1"}$ a carico del soggetto aderente "i".

2. Qualora il FLUSSO DI CONTRIBUZIONE ANNUALE al FONDO sia di segno negativo, la CONTRIBUZIONE annuale non è richiesta. In tali circostanze non è comunque prevista la restituzione di mezzi finanziari da parte del FONDO ai SOGGETTI ADERENTI.

5. INDICATORI GESTIONALI E DETERMINAZIONE DEL PROFILO DI RISCHIO AGGREGATO

- 1. Il fattore rettificativo per il profilo di rischio aggregato ($\gamma_{i,31.12.T-1}$) di ciascun SOGGETTO ADERENTE è determinato sulla base dei seguenti indicatori gestionali di rischio, riferiti al 31 dicembre dell'anno "T-1", rispetto all'anno "T" di determinazione della CONTRIBUZIONE e rilevati dalle segnalazioni statistiche di vigilanza:
 - a) Solvibilità;
 - b) Leva finanziaria;
 - c) Qualità dell'attivo creditizio;
 - d) Liquidità;
 - e) Redditività.
- 2. Il fattore rettificativo aggregato è calcolato ponderando con le percentuali di seguito riportate i singoli indicatori gestionali di rischio di ciascun SOGGETTO ADERENTE, come risultanti a seguito del processo di normalizzazione descritto nel successivo comma 3:
 - a) Solvibilità = 25%;
 - b) Leva finanziaria = 10%;
 - c) Qualità dell'attivo creditizio = 25%;
 - d) Liquidità = 25%;
 - e) Redditività= 15%.
- 3. Ai fini della ponderazione di cui al precedente comma 2, i singoli indicatori gestionali di rischio sono sottoposti a processo di normalizzazione. In particolare, ciascun indicatore per ogni SOGGETTO ADERENTE è rideterminato nell'intervallo di variazione di cui al precedente sotto-paragrafo 3.3, comma 3, tenendo conto dell'ampiezza

dell'intervallo effettivo di variazione di ciascun singolo indicatore tra i SOGGETTI ADERENTI e della posizione relativa dell'indicatore effettivo di ciascun SOGGETTO ADERENTE rispetto a quelli degli altri SOGGETTI ADERENTI. Con riguardo a ciascun indicatore, il SOGGETTO ADERENTE con l'indicatore migliore sarà pertanto riposizionato al limite inferiore dell'intervallo di variazione di cui al precedente sotto-paragrafo 3.3, comma 3, quello con l'indicatore peggiore al limite superiore del medesimo intervallo di variazione e tutti i restanti SOGGETTI, mantenendo le relative proporzioni, all'interno degli estremi dell'intervallo.

4. Il fattore rettificativo aggregato ($\gamma_{i,31.12.T-1}$) di ciascun SOGGETTO ADERENTE è quindi determinato sulla base della seguente formula:

$$\gamma_{i,31.12.T-1} = \sum_{j=1}^{5} W_j * IRn_{i,j}$$

dove:

 $\gamma_{i,31.12.T-1}$ = fattore rettificativo aggregato relativo al SOGGETTO ADERENTE "i";

 W_i = ponderazione attribuita al singolo indicatore gestionale di rischio normalizzato "j";

 $IRn_{i,j}$ = indicatore gestionale di rischio normalizzato "j" relativo al SOGGETTO ADERENTE "i".

5.1. Solvibilità

1. L'indicatore gestionale di solvibilità è rappresentato dal coefficiente di solvibilità di cui all'articolo VII.III.2 del Regolamento BCSM n. 2007-07 ed è calcolato quindi con la seguente formula:

Coefficiente di solvibilità =
$$\frac{PV}{RWA}$$

dove:

PV = patrimonio di vigilanza;

RWA = totale delle attività ponderate per il rischio.

5.2 Leva finanziaria

1. L'indicatore gestionale di leva finanziaria è determinato applicando la seguente formula:

$$Leva\ finanziaria = \frac{PN}{TA}$$

dove:

PN = patrimonio netto risultante da bilancio d'esercizio;

TA = totale attivo risultante da bilancio d'esercizio.

5.3 Qualità dell'attivo creditizio

1. L'indicatore gestionale della qualità dell'attivo creditizio è calcolato applicando la seguente formula:

Qualità attivo creditizio =
$$\frac{NLP(n)}{TL(n)}$$

dove:

NPL(n) = totale crediti dubbi (non performing loans) al valore netto delle rettifiche;

TL(n) = totale crediti al valore netto delle rettifiche.

5.4 Liquidità

1. L'indicatore gestionale di liquidità è calcolato applicando la seguente formula:

$$Liquidità = \frac{LD_{7g}}{R_{7g}}$$

dove:

 LD_{7g} = liquidità disponibile entro 7 giorni;

 R_{7g} = raccolta del risparmio liquidabile entro 7 giorni.

5.5 Redditività

1. L'indicatore gestionale di redditività è calcolato determinando l'indicatore *return on asset* in base alla seguente formula:

$$ROA = \frac{U}{TA}$$

dove:

ROA = return on asset;

U = utile netto (o perdita) risultante da bilancio d'esercizio;

TA = totale attivo risultante da bilancio d'esercizio.

6. ENTRATA IN VIGORE

- 1. La presente Circolare entra in vigore il 1° marzo 2017.
- 2. I SOGGETTI ADERENTI sono pertanto tenuti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo IV.II.1 del Regolamento BCSM n. 2016-01, a inviare al Dipartimento Vigilanza della Banca Centrale la prima segnalazione della base contributiva entro il 31 marzo 2017, con data di riferimento il 31 dicembre 2016.

ALLEGATO: MODELLO SEGNALETICO PER LA RILEVAZIONE DELLA BASE CONTRIBUTIVA

Banca:	
Data di riferimento:	

A. Depositi coperti

Voce	DESCRIZIONE	Depositanti				Ammontare
		Persone fisiche		Persone non fisiche		totale
		Numero	Ammontare	Numero	Ammontare	
3002A010000	Raccolta del Risparmio					-
3002A010A00	- di cui Depositi Ammissibili					-
3002A010A05	- <i>di cui</i> Depositi Coperti (<=100.000 euro)					-